



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T +39 0461 496494
F +39 0461 496422
pec apac@pec.provincia.tn.it
@ apac@provincia.tn.it
web <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/>



Spettabili

Direzione Generale

Dipartimenti

Servizi e Agenzie

Unità di missione semplice e strategica

Enti Strumentali della Provincia

Enti strumentali a carattere privatistico della Provincia

Consorzio dei Comuni trentini

Comuni del Trentino

Comunità di Valle

Regione Trentino Alto Adige

U.P.I.P.A.

A.P.S.P.

Università degli Studi di Trento

Istituti di istruzione e formazione

Opera Universitaria di Trento

Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario

Trentino Trasporti Spa

Dolomiti Energia Spa

A.S.I.S.

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

Ordine degli Architetti della Provincia di Trento

Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trento

Collegio dei Geometri

Collegio Periti Industriali della Provincia di Trento

Collegio dei Periti Agrari

Confindustria Trento

Associazione Trentina dell'Edilizia (ATE)

Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Federazione Trentina della Cooperazione

Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio

Confesercenti del Trentino

CGIL del Trentino

CISL Trentino

UIL del Trentino

LORO SEDI

S506/2026

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Disposizioni in materia di contratti pubblici contenute nella Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2026 e nella Legge di stabilità provinciale 2026. Informativa.

INFORMATIVA

La **Legge provinciale 29 dicembre 2025, n. 10 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2026)** e la **Legge provinciale 29 dicembre 2025, n. 11 (Legge di stabilità provinciale 2026)**, pubblicate sul B.U. n. 52 del 2025, straord. n. 1 (**entrate in vigore 31 dicembre 2025**), contengono disposizioni in materia di contratti pubblici.

Si riporta di seguito il testo coordinato delle disposizioni così come risultanti dall'intervento normativo sopra citato, accompagnato da un breve commento. Le disposizioni o parti di esse oggetto di abrogazione sono indicate in barrato, mentre la nuova formulazione è indicata in grassetto.

Eventuali domande e richieste di chiarimenti potranno essere formulate attraverso accesso alla piattaforma "L'Esperto risponde" disponibile al seguente link <https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/indexs.asp>. Si ricorda che i quesiti possono essere formulati esclusivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici. Le indicazioni per procedere alla registrazione sulla piattaforma sono rinvenibili al seguente link <https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/documenti/IstruzioniOperativeEspertoRisponde.pdf>

Si informa altresì che sul sito è disponibile la tabella recante "[Raccolta sistematica della normativa in materia di appalti e concessioni vigente in Provincia di Trento](#)".

Si segnala che a decorrere **dal 1° gennaio 2026 sono vigenti le nuove soglie di rilevanza europea** approvate con Regolamento della Commissione europea. L'aggiornamento della tabella riportante soglie e procedure correlate è rinvenibile al link sopra indicato.

Per completezza, si precisa altresì che in data 19 dicembre 2025, con delibera n. 2030, la Giunta provinciale ha approvato l'**Elenco Prezzi Provinciale per l'anno 2026**, che è stato pubblicato sul [Supplemento n. 3 del B.U. di data 5 gennaio 2026](#), ed è, pertanto, **vigente ed efficace dal 6 gennaio 2026** (si veda la nota di APOP prot. n. 6165 dd. 07/01/2026).

LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2

Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

Art. 4 bis 1

Piattaforma di approvvigionamento digitale

1. La Provincia mette gratuitamente a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, previsti dall'articolo 5, la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata denominata "Contracta".
2. Su Contracta sono resi disponibili anche il mercato elettronico provinciale, per gli approvvigionamenti di valore inferiore alla soglia europea, e gli altri strumenti di acquisto e negoziazione. La Provincia abilita gli operatori economici al mercato elettronico provinciale tramite la pubblicazione di bandi di abilitazione.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo di Contracta e le disposizioni relative al rapporto con il gestore della piattaforma, nel rispetto della normativa statale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1 bis, la medesima deliberazione disciplina altresì i criteri e le modalità per l'utilizzo del mercato elettronico provinciale, ivi compresa la disciplina dei bandi di abilitazione al suddetto mercato elettronico e dell'eventuale predisposizione di cataloghi.

L'articolo 1 della Legge collegata introduce il nuovo articolo 4 bis 1 nella l.p. n. 2/2016.

Con l'intervento normativo si individua "Contracta" quale piattaforma di approvvigionamento digitale certificata in uso in Provincia di Trento. La disposizione precisa che detta piattaforma è messa gratuitamente a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti tenuti all'applicazione della normativa sui contratti pubblici di cui all'articolo 5 della l.p. 2/2016 e che tramite la stessa sono resi disponibili il Mercato Elettronico Provinciale e gli altri strumenti di negoziazione.

Si demanda a deliberazione della Giunta provinciale la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo. La deliberazione di riferimento è la n. 2276 del 15 dicembre 2023.

Contestualmente, vengono abrogate le disposizioni ancora presenti nel quadro ordinamentale provinciale relative ai sistemi informatici precedenti (articoli 39 bis e 39 ter della l.p. 23/1990, articoli 23, 24, 30 e 31 del d.p.g.p. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., articolo 78 del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.), ormai superati dal nuovo contesto tecnologico e normativo.

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino

Art. 39 bis

Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti

1. Per promuovere l'efficacia, la qualità e la specializzazione nell'affidamento dei contratti pubblici, nonché la razionalizzazione dei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori delle amministrazioni aggiudicatrici del territorio provinciale, l'agenzia provinciale per gli appalti e i contratti opera come:

a) centrale di committenza qualificata di diritto per l'espletamento di procedure concorrenziali per l'acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture;

b) centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) soggetto preposto allo svolgimento di attività di committenza ausiliaria in favore delle stazioni appaltanti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

d) soggetto preposto alla gestione del mercato elettronico provinciale.

2. L'agenzia svolge le attività e i compiti individuati nell'atto organizzativo, anche in modo differenziato in considerazione del livello di qualificazione del soggetto che ricorre all'agenzia, entro i limiti stabiliti dallo stesso e sulla base di quanto previsto dalla carta dei servizi adottata dalla Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che ricorrono all'agenzia si avvalgono dei capitolati e degli altri strumenti messi a disposizione dalla stessa, secondo quanto previsto dalla carta dei servizi.

4. L'atto organizzativo dell'agenzia e la carta dei servizi determinano criteri e modalità per la messa a disposizione della Provincia di personale delle amministrazioni aggiudicatrici che ricorrono all'agenzia, sulla base di specifici accordi con le stesse.

L'articolo 2 della legge collegata sostituisce integralmente l'articolo 39 bis della l.p. n. 3/2006.

Con l'intervento normativo in oggetto si introducono **modificazioni alla norma istitutiva dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e i Contratti al fine di adeguarne competenze e funzioni al mutato assetto normativo**, determinato, tra l'altro, dalla presenza a livello nazionale del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e dall'implementazione della digitalizzazione dei processi di gestione dei contratti pubblici.

Alla luce del quadro definito al comma 1, la disposizione precisa le principali funzioni esercitate dall'**Agenzia** a favore delle amministrazioni aggiudicatrici del territorio provinciale in qualità di:

- **soggetto aggregatore, centrale di acquisto e centrale di committenza qualificata di diritto** ai sensi della vigente disciplina statale in materia;
- **soggetto preposto alla gestione del mercato elettronico provinciale;**
- **soggetto deputato a svolgere funzioni di committenza ausiliaria**, intendendosi con esse le funzioni di supporto tecnico-operativo, di consulenza e le attività strumentali all'espletamento delle procedure di gara a favore delle amministrazioni aggiudicatrici del territorio provinciale.

La disposizione rinvia all'atto organizzativo e alla carta dei servizi dell'Agenzia la definizione delle attività e dei compiti che la stessa svolge a favore delle amministrazioni aggiudicatrici del territorio provinciale precisando che tali funzioni vengono svolte anche in modo differenziato, in considerazione del livello di qualificazione e delle competenze tecniche posseduti dalle singole amministrazioni.

In forza della disposizione, le amministrazioni aggiudicatrici che ricorrono all'agenzia si avvalgono dei capitolati e degli altri strumenti messi a disposizione dalla stessa, secondo quanto previsto dalla carta dei servizi.

L'atto organizzativo dell'agenzia e la carta dei servizi determinano altresì criteri e modalità per la messa a disposizione della Provincia di personale delle amministrazioni aggiudicatrici che ricorrono all'agenzia, sulla base di specifici accordi con le stesse.

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1993, n. 26

Legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 7 bis

Commissari straordinari per infrastrutture strategiche

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, la Provincia può nominare commissari straordinari ai sensi dell'articolo 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 per la realizzazione di massimo quattro opere di viabilità urgenti e strategiche per migliorare la mobilità e la vivibilità del territorio. Tali opere sono funzionali al miglioramento della scorrevolezza del traffico in punti nevralgici di collegamento, anche in ragione dell'afflusso turistico, e sono individuate previa acquisizione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

1 bis. Per accelerare le procedure per la realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico che costituiscono infrastrutture strategiche, entro il 31 dicembre 2026 la Provincia può integrare l'individuazione delle opere assegnate ai commissari straordinari per le opere provinciali, ai sensi dell'articolo 60 bis della legge provinciale n. 3 del 2020, con opere di completamento, anche costituenti ulteriori unità autonome funzionali, che migliorano significativamente la fruizione dell'opera in corso di realizzazione, consentendo di amplificare l'impatto sul tessuto socio-economico provinciale.

Con l'articolo 3, comma 1 della legge collegata vengono apportate modificazioni all'articolo 7 bis della l.p. 26/1993.

La disposizione prevede che, entro il 31 dicembre 2026, la Provincia possa integrare l'individuazione delle opere assegnate ai commissari straordinari con opere di completamento.

Art. 13

Elenco prezzi

1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici la Giunta provinciale approva un elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale.
2. Le voci dell'elenco sono determinate con riferimento anche alle prescrizioni tecniche.
3. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è applicabile a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno; in presenza di significative fluttuazioni dei prezzi del mercato di riferimento delle opere pubbliche, la Giunta provinciale può approvare aggiornamenti semestrali del medesimo. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.
3 bis. Per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato a condizione che siano posti in gara entro sei mesi dalla pubblicazione del nuovo elenco prezzi, o entro dodici mesi dalla stessa data se il coefficiente medio di rivalutazione indicato nell'elenco prezzi aggiornato per il settore di riferimento del progetto subisce una variazione in aumento o in diminuzione non superiore al due per cento. La deliberazione di approvazione dell'elenco prezzi può individuare termini inferiori.
- 3 bis. L'elenco prezzi vigente per l'anno precedente può essere utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo per l'approvazione di progetti, di fattibilità tecnica economica o esecutivi, da porre a base di gara entro il 31 dicembre del medesimo anno. La Giunta provinciale può individuare termini inferiori, in presenza di significative fluttuazioni dei prezzi del mercato di riferimento delle opere pubbliche.**
4. L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi deve essere adeguatamente motivata. Il regolamento può definire le modalità e i limiti per l'adozione di voci non previste o di prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi.
5. Il richiamo alle voci dell'elenco prezzi comporta l'applicazione integrale delle prescrizioni tecniche ivi stabilite.
- 5 bis. L'elenco prezzi prevede uno specifico capitolo per gli oneri della sicurezza. Le spese generali di ciascuna voce relativa agli oneri della sicurezza possono essere riconosciute fino alla percentuale del 17 per cento della somma dei costi per la manodopera, per i noli e trasporti e per i materiali.
6. La Giunta provinciale stabilisce le ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi.
- 6 bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici, individuato dalla Giunta provinciale, svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ove lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria.
- 6 ter. omissis (abrogato).

L'articolo 3, comma 2 della legge collegata modifica l'articolo 13, comma 3 bis, della l.p. n. 26/1993.

La disposizione si occupa di disciplinare la validità temporale dell'elenco prezzi.

Si stabilisce che **l'elenco prezzi vigente nell'anno precedente possa essere utilizzato per l'approvazione dei progetti (PFTE o esecutivi) fino al 30 giugno dell'anno successivo, a**

condizione che i progetti stessi siano posti a base di gara entro il 31 dicembre dello stesso anno.

A fronte di rilevanti fluttuazioni dei prezzi e al fine di tutelare il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, la Giunta provinciale può sempre stabilire con deliberazione termini di validità inferiori a quanto stabilito in via generale dalla norma.

Art. 47 bis

Indennizzi

1. ~~Questo articolo disciplina la possibilità di riconoscere indennizzi volti a ridurre le perdite economiche derivanti dalla chiusura parziale o totale di strade o piazze a causa dell'apertura di cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche.~~
2. ~~Gli indennizzi spettano ai titolari di imprese che hanno subito perdite significative, in termini di minori entrate o maggiori spese, per effetto della chiusura al traffico veicolare o anche solo pedonale della strada o della piazza costituenti l'accesso principale all'esercizio, per un periodo di tempo prolungato.~~
3. ~~L'indennizzo è concesso nella misura massima del 70 per cento della perdita riconosciuta. Per la copertura di tali oneri si procede a carico del quadro di spesa dell'opera o facendo ricorso ad un fondo istituito nell'ambito dello strumento di pianificazione. Al fine della liquidazione dell'indennizzo il richiedente deve fornire prova dell'effettiva perdita subita.~~
4. ~~La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, prevedendo fra l'altro:~~
 - a) ~~i casi e le condizioni di applicazione di questo articolo, anche in relazione alla significatività delle perdite subite e, ove necessario, alla durata o alle caratteristiche della chiusura;~~
 - b) ~~le esatte modalità per l'accertamento e la quantificazione della perdita;~~
 - c) ~~le percentuali ed i criteri per l'erogazione degli indennizzi;~~
 - d) ~~i termini e le modalità per la presentazione delle domande di indennizzo.~~
5. ~~La deliberazione può prevedere anche, per casi determinati, la corresponsione di un indennizzo in misura forfetaria.~~
6. ~~Questo articolo trova applicazione con riferimento alle perdite subite a decorrere dal 1° gennaio 2023. La deliberazione prevista dal comma 4 può dettare disposizioni transitorie di carattere speciale, anche in relazione alla modalità di quantificazione dell'indennizzo per le chiusure verificatesi prima della data di entrata in vigore di questo comma, quando alla medesima data la chiusura è già cessata. In prima applicazione di questo articolo, nel caso non siano più disponibili somme nell'ambito del quadro finanziario dell'opera l'indennizzo è finanziato a valere su uno specifico fondo costituito con una dotazione di 300.000 euro sull'anno 2023 e di 300.000 euro sull'anno 2024.~~
7. ~~L'indennizzo previsto da questo articolo è concesso ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).~~

Art. 47 bis

Disposizioni connesse alla chiusura di strade o piazze per la realizzazione di opere pubbliche

1. **La Provincia riconosce un contributo alle imprese la cui attività, esercitata nell'ambito del territorio provinciale, è sospesa per un periodo di tempo prolungato per effetto della chiusura di strade o piazze di accesso all'esercizio a causa dell'apertura di cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici indicate dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).**

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le condizioni per la quantificazione e per la concessione del contributo, che in ogni caso non può superare l'importo giornaliero di 500 euro, i criteri, le modalità di erogazione del contributo e ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di quest'articolo.
3. Il contributo è riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023), ed è concesso ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis).
4. Quest'articolo si applica con riferimento alle chiusure effettuate a partire dal 1° gennaio 2023.

L'articolo 21 della legge di Stabilità sostituisce il dettato dell'articolo 47 bis della l.p. 26/1993.

La disposizione è volta a sostenere le imprese la cui attività è stata sospesa a causa dell'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche che hanno comportato la chiusura di strade o piazze di accesso all'attività stessa.

Con la modifica si riconduce la misura nell'ambito degli **interventi previsti dalla l.p. n. 6 del 2023** a sostegno del sistema economico trentino, e in particolare tra le misure di cui all'articolo 18, rivolte alle imprese che hanno subito danni a seguito di situazioni straordinarie, demandando a deliberazione della Giunta provinciale l'adozione della relativa disciplina attuativa.

La misura troverà applicazione con riferimento alle chiusure effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sarà concessa a titolo di de minimis.

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2022, n. 6

Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguitamento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro

Art. 35

Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, assicurando contestualmente l'esecuzione dei contratti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, questo articolo, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale e nell'esercizio della competenza in materia di contratti pubblici riconosciuta dallo Statuto speciale e dal decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici), prevede misure straordinarie in deroga all'ordinamento provinciale.
2. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), si applica alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avviate dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, nonché a quelle il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore di questo articolo. Questo comma si applica fino al 31 dicembre 2023 o alla data successiva individuata dalla normativa statale.
3. omissis (abrogato)

4. Fuori dei casi previsti dal comma 2 e anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali, **per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026** le amministrazioni aggiudicatrici valutano l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi. Per l'applicazione di questo comma si tiene conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti, il cui importo viene detratto dall'importo riconoscibile ai sensi di questo comma. Con linee guida la Provincia definisce le disposizioni necessarie all'attuazione di questo comma.

4 bis. Ai contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, nonché a quelli relativi agli impianti sportivi delle olimpiadi invernali 2026 e ad opere e lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle medesime si applicano l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e le altre misure statali finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.

5. Entro il 30 giugno 2022 la Provincia effettua un aggiornamento straordinario dell'elenco dei prezzi previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), in considerazione dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi successivamente alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento. Il nuovo elenco prezzi si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione; per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento che sono posti in gara entro il 30 settembre 2022 può essere utilizzato l'elenco previgente.

6. In considerazione degli effetti negativi degli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio sull'attuazione degli investimenti finanziati da contributi provinciali, la Giunta provinciale può autorizzare la revisione di progetti relativi a domande già presentate per la concessione di contributi stabiliti dalla normativa provinciale, anche dopo la scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle medesime e anche dopo l'adozione del provvedimento di ammissione o concessione del contributo o prorogare i termini previsti per la realizzazione o la rendicontazione. La Giunta provinciale determina criteri, condizioni, modalità e termini per l'applicazione di questo comma, mantenendo invariati i requisiti previsti per l'accesso al contributo, la percentuale di finanziamento provinciale del progetto nonché la misura del contributo quale limite massimo.

6 bis. Alle rinegoziazioni di contratti relativi a lavori effettuate ai sensi del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione, nonché tutte le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024), una quota pari a 5 milioni di euro è destinata al finanziamento delle opere della Provincia in caso di insufficienza delle risorse previste dal periodo precedente. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023, nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui all'articolo 7, comma 6 bis, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni). Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma.

6 ter. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022, una quota pari a 5 milioni di euro è destinata a integrare i finanziamenti già assegnati per le opere degli enti locali in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023 nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui al comma 6 ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020. Con deliberazione della Giunta provinciale da adottare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono definite le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.

6 quater. In considerazione del carattere essenziale per il sistema sanitario provinciale dei servizi socio-sanitari a elevata integrazione sanitaria, erogati tramite le residenze sanitarie assistenziali (RSA), in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis la Provincia può finanziare, entro i limiti dello stanziamento del

fondo appositamente costituito, la spesa sostenuta per le rinegoziazioni di contratti effettuate ai sensi del comma 4 relativi a lavori su immobili destinati a RSA finanziati ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 1, della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità). Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.

6 quinquies. I commi 2 e 4 non si applicano ai contratti i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere d'invito sono inviate a partire dal 15 settembre 2023.

La modifica è stata introdotta con l'articolo 22 della l.p. 29 dicembre 2025, n. 11 (Legge di Stabilità).

Si estende l'applicabilità del meccanismo di rinegoziazione delle condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico del contratto anche per l'anno 2026.

Si ricorda che il meccanismo di rinegoziazione stabilito e disciplinato dall'articolo 35 della l.p. 6/2022 trova applicazione **solamente ai contratti i cui bandi o lettere di invito sono stati pubblicati antecedentemente al 15 settembre 2023**. Per i bandi pubblicati o le lettere di invito inviate a partire dal 15 settembre 2023 trova applicazione la disciplina recata dal Codice dei contratti con le specifiche disposizioni di cui agli articoli 9 e 60.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE GENERALE
- avv. Antonio Tita -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).